



COMUNE DI PIEVE TESINO

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

della

GIUNTA COMUNALE

n.40 Reg. deliberazioni

Oggetto: Concessione in uso, a terzi, del complesso zootecnico denominato "Pascoli delle malghe Quarazza e Val del Lago", 2016-2020. Determinazione delle modalità di individuazione del concessionario.

Il giorno **11** del mese di **aprile 2016** ad ore **9.40** nella sala delle riunioni, presso il Municipio di Pieve Tesino, previa regolare convocazione, si è riunita la Giunta comunale.

Sono presenti i Signori:

1. **Gioseffi Carola**
2. **Nervo Oscar**
3. **Nervo Susi**

Sono assenti i signori://

Assiste il Segretario Comunale Signor **dott. Stefano Menguzzo**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la **dott.ssa Carola Gioseffi**, in qualità di **Sindaco**, assume la **Presidenza** e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Oggetto: Concessione in uso, a terzi, del complesso zootecnico denominato "Pascoli delle malghe Quarazza e Val del Lago", 2016-2020. Determinazione delle modalità di individuazione del concessionario.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Comune di Pieve Tesino è proprietario, tra gli altri, del complesso zootecnico denominato "Pascoli delle malghe Quarazza e Val del Lago", sito in C.C. di Pieve Tesino, bene soggetti alla legge 16.06.1927, n. 1766 e relativo regolamento, con natura di uso civico per il quale è scaduta la concessione con l'annata agraria 2015.

Visto il combinato disposto dai commi 2bis e 3 dell'art. 39 della L.P. 19.07.1990, n. 23 e ss.mm. ed ii.;

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale nr.731 di data 06 maggio 2015 con cui sono stati approvati:

- a) lo schema-tipo di disciplinare tecnico-economico di utilizzo dei pascoli montani ai sensi dell'art.25, comma 4 bis, della l.p. 04/2003;
- b) le linee guida per disciplinare le modalità di affidamento delle superfici a pascolo e delle relative strutture di malga, nonché dei criteri relativi ai requisiti e agli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 39, comma 2 bis, della l.p. 23/1990;
- c) l'istituzione dello schedario provinciale dei pascoli.

Atteso che l'art. 22 della legge n. 11 del 1971 ammette che, qualunque sia la modalità di scelta del contraente adottata dall'ente affidante, qualora vi sia richiesta da parte dei lavoratori manuali della terra o coltivatori diretti, singoli od associati, l'amministrazione deve adottare la licitazione privata o la trattativa privata per la concessione o l'affitto dei propri terreni. È quindi sempre possibile che, a fronte della scelta (ordinaria) da parte dell'ente di indire una procedura aperta, pervenga all'amministrazione una richiesta (dichiarazione di disponibilità) di assegnazione del fondo, da parte di soggetto legittimato (lavoratori manuali della terra o coltivatori diretti), di adottare una procedura ristretta; ciò anche nell'ipotesi in cui sia già stata indetta un'asta pubblica.

Considerato che il presente provvedimento è stato preceduto dall'avviso protocollo 1293 di data 04/03/2016 al quale hanno aderito dei coltivatori diretti o lavoratori manuali della terra;

Rilevato che la modalità di scelta del contraente sarà la trattativa privata previo un confronto concorrenziale tra i coltivatori diretti che hanno manifestato interesse utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Richiamato l'art. 23 della L. 11/1971 e ss.mm. ed ii., il quale dispone che *"sono validi tra le parti, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, gli accordi, anche non aventi natura transattiva, stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali, e le transazioni stipulate avanti al giudice competente. Nelle province di Trento e di Bolzano l'assistenza può essere prestata anche dalle organizzazioni professionali agricole provinciali"*;

Visto il verbale della Commissione Usi Civici delle riunioni di data 01 e 02 febbraio 2016;

Ritenuto di concedere il complesso a corpo e non a misura, nelle condizioni in cui si trova e con esplicita rinuncia da parte del concessionario ad ogni eventuale futura pretesa in ordine ad eventuali carenze riscontrate;

Ritenuto di disporre la durata contrattuale per le stagioni monticatorie dal 2016 fino al 2020 con i contratti che verranno stipulati, ai sensi della L. 203/1982 e ss.mm. ed ii., con l'assistenza delle organizzazioni sindacali in quanto *"in deroga"* alle vigenti norme in materia di contratti agrari;

Ritenuto altresì di stabilire il canone annuo a base del confronto, in relazione alla zona, al tipo di coltura e alle condizioni degli immobili, in euro 2.500,00.-;

Ritenuto altresì di dover riconoscere al conduttore uscente il diritto di prelazione (*ex art. 4 bis della L. 03.05.1982, n. 203 e ss.mm. ed ii.*) da esercitarsi per iscritto entro n. 5 (cinque) giorni dalla ricevuta dell'informazione dell'esito dell'aggiudicazione provvisoria che comporterà il subentro al posto del miglior offerente alle condizioni più vantaggiose per l'Amministrazione;

Preso atto della lettera d'invito e del disciplinare tecnico-economico per la concessione in uso, allegati sub.A e sub.B per formarne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Vista la L.P. 19 luglio 1990 n. 23 di disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento e relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg,;

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, così come modificato dal D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 4/L;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ovvero che ricorrano i presupposti di cui all'art. 79 - 4° com ma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, al fine di procedere tempestivamente alla stipulazione del relativo contratto di affittanza agraria;

Acquisiti agli atti i pareri ed i visti espressi ai sensi della normativa vigente;

Visto lo Statuto comunale vigente;

Rilevata la propria competenza ai sensi dell'art. 28 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

d e l i b e r a

1. di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, lo schema di lettera d'invito e di disciplinare tecnico economico per la concessione in uso del complesso zootecnico denominato "Pascoli delle malghe Quarazza e Val del Lago" sito nel C.C. di Pieve Tesino per le stagioni monticatorie dal 2016 fino al 2020 i quali, allegati come sub.A e sub.B del presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, includono le modalità i termini per la presentazione delle domande e i criteri in base ai quali verrà formata l'apposita graduatoria;
2. di stabilire il canone annuo pari ad euro 2.500,00.- e il carico massimo determinato in 20 U.B.A. (unità Bovino Adulto) con uno scostamento massimo del 30%;
3. di dare atto che i proventi derivanti da tale concessione siano destinati al finanziamento di opere di interesse generale o comunque al miglioramento del patrimonio silvo-pastorale, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 10 della L.P. 14 giugno 2005 n. 6;
4. di disporre che :
 - la malga venga aggiudicata al miglior offerente individuato attraverso un confronto tra i coltivatori diretti che hanno manifestato interesse entro i termini previsti dall'apposito avviso, il cui elenco viene dichiarato segreto fino al termine di apertura delle offerte, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e dando altresì atto che

l'Amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una unica offerta, purché ritenuta valida;

- sia riconosciuto al conduttore uscente il diritto di prelazione (*ex art. 4 bis della L. 03.05.1982, n. 203 e ss.mm. ed ii.*) da esercitarsi per iscritto entro n. 5 (cinque) giorni dalla ricevuta dell'informazione dell'esito dell'aggiudicazione;
- alla data di scadenza dell'annata 2020, la concessione si intenda automaticamente conclusa e che non trovino, in ogni caso, applicazione le disposizioni della Legge n. 203/82 ovvero altre normative in materia di prelazione agraria.

5. di dare atto che il contratto di concessione sarà stipulato mediante scrittura privata autenticata;
6. di nominare il Segretario comunale responsabile del procedimento;
7. di dare atto che le offerte verranno esaminate dal Segretario comunale coadiuvato da almeno altri due dipendenti degli uffici comunali (tra cui vi potranno essere anche i custodi forestali in gestione associata);
8. di precisare che tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula sono a carico della controparte;
9. di dichiarare, per le motivazioni esposte in premessa, mediante separata unanime votazione favorevole, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, 4° comma, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/92 e ss.mm., avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del Testo Unico approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
- b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- c) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.



COMUNE DI PIEVE TESINO

PROVINCIA DI TRENTO

n. di prot.

11/04/2016

OGGETTO: concessione in uso del complesso zootecnico denominato pascolo malghe "Quarazza e Val del Lago" in c.c. di Pieve Tesino.

In esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. dd. 11/04/2016, con la presente si invita codesto rispettabile coltivatore diretto a formulare la propria migliore offerta per l'affidamento della concessione in oggetto.

Per la scelta del contraente si applica l'allegato alla delibera di Giunta Provinciale nr.731 di data 06 maggio 2015: "Linee guida per l'affidamento delle superfici a pascolo e delle relative infrastrutture e per la redazione dello schema contrattuale".

Nel caso di specie si adotta la procedura ristretta del confronto concorrenziale tra i coltivatori diretti o lavoratori manuali della terra che hanno manifestato l'interesse a partecipare alla procedura a seguito di pubblicazione di apposito avviso prot.1293 di data 04/03/2016.

Per il confronto si fa riferimento all'art.21 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. oltre che al relativo regolamento di attuazione, al D. Lgs.12.04.2006, n. 163 ed al relativo regolamento di esecuzione, D.P.R. 05.10.2010, n. 207.

Le modalità e formalità da osservare per la presentazione dell'offerta sono le seguenti:

1. CANONE DI CONCESSIONE

Il canone annuale di concessione è stato determinato dalla Giunta comunale **nell'importo minimo di Euro 2.500,00 (DUEMILACINQUECENTO/00)**.

Sono ammesse esclusivamente offerte pari o in aumento rispetto all'importo a base d'asta.

Il canone dovrà essere corrisposto al Comune di Pieve Tesino ogni anno dal concessionario in un'unica soluzione entro e non oltre il 30 settembre.

Il canone annuo è escluso dal campo di applicazione dell'I.V.A. per carenza del presupposto soggettivo.

2. DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è stabilita in anni 5 (cinque) con decorrenza dall'annata agraria 2016 e con una durata della monticazione individuata nei termini previsti dall'articolo 3 del disciplinare tecnico economico allegato.

Alla scadenza l'intera unità immobiliare dovrà essere riconsegnata nella piena disponibilità dell'Amministrazione; non saranno riconosciuti indennizzi, rimborsi o compenso per avviamento e/o migliorie apportate alle strutture.

Alla scadenza della concessione non troveranno applicazione le disposizioni della Legge n. 203/82 ovvero altre normative in materia di prelazione agraria, a tal fine il contratto verrà stipulato nella forma di scrittura privata autenticata, con l'assistenza delle organizzazioni professionali agricole provinciali di categoria.

3. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Il coltivatore diretto in indirizzo, se interessato alla gara, dovrà far pervenire, secondo le modalità illustrate nel prosieguo e indirizzando specificatamente a:

**Comune di Pieve Tesino – Piazza G.Buffa n. 1 - 38050 PIEVE TESINO (TN)
ENTRO LE ORE 12.00 DEL GIORNO 21.04.2016**

un plico chiuso, in modo da garantirne l'integrità, a pena di esclusione, contenente la documentazione di seguito indicata.

**“Offerta per la concessione in uso dei pascoli delle
malghe di Quarazza e Val del Lago”**

Detto plico dovrà essere spedito in uno dei seguenti modi:

- mediante raccomandata del servizio postale statale;
- mediante plico inoltrato da corriere specializzati;
- mediante consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune di Pieve Tesino all'indirizzo di cui sopra, il quale ne rilascia apposita ricevuta;

Si avverte che il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente: **non saranno ammesse alla gara le offerte che perverranno all'Ufficio protocollo dell'Amministrazione dopo la scadenza del termine sopra indicato**, e questo anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a cause di forza maggiore o per caso fortuito o per fatto imputabile a terzi; **in particolare non fa fede la data del timbro postale e non sarà tenuta in alcun conto la dimostrazione di avvenuta spedizione entro il termine.**

4. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ASTA

Tutta la documentazione descritta ai successivi punti del presente paragrafo deve essere redatta in lingua italiana (o corredata da traduzione giurata) e sottoscritta, **pena l'esclusione**, da persona abilitata ad impegnare validamente il concorrente, in qualità di legale rappresentante o procuratore del concorrente medesimo.

Nel plico esterno di cui al paragrafo 3 dovrà essere inserita la sotto indicata documentazione.

Il plico esterno sigillato dovrà contenere rispettivamente:

- **LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA** elencata al successivo punto 1).
- **L'OFFERTA ECONOMICA**, elencata al successivo punto 2), **inserita a sua volta in un plico chiuso sigillato**, in modo da garantirne l'integrità.
- **L'OFFERTA TECNICA**, costituita da una relazione sintetica accompagnata dal curriculum della persona fisica preposta alla gestione della malga, ripartita negli elementi di valutazione elencati al successivo punto 3).

1) **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:** Nel plico dovrà essere contenuta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa, ai sensi del D.P.R. 445/2000 (**il cui fac - simile è allegato alla presente lettera**) che attesti:

- a) l'insussistenza di cause di esclusione dalla procedura di affidamento e precisamente il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.;
- b) di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato Agricoltura ai sensi della L. 580/93;
- c) di aver preso visione dei pascoli oggetto di concessione dichiarandoli idonei all'esercizio dell'attività richiesta;
- d) conoscenza ed accettazione senza riserva delle condizioni contenute nel disciplinare tecnico - economico per la concessione in uso della malga.
- e) di autorizzare che le comunicazioni della presente procedura individuate dall'art.79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 avvengano a mezzo fax o posta elettronica certificata.

In allegato è posto il fac-simile delle dichiarazioni di cui ai punti precedenti che gli offerenti sono invitati ad utilizzare per la partecipazione alla gara.

Nel caso di mancata utilizzazione del fac-simile sopra citato, le dichiarazioni in oggetto dovranno essere rese nel pieno e puntuale rispetto dell'ordine e del contenuto delle attestazioni previste nei fac-simile stessi.

Qualora le dichiarazioni presentate siano irregolari o incomplete, ovvero si rendano necessari approfondimenti istruttori in ordine all'ammissione di uno o più concorrenti, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero telefax, al concorrente di presentare, nei termini e con le modalità fissate nella nota di richiesta, i chiarimenti necessari o il completamento delle medesime dichiarazioni.

In caso di mancata allegazione della copia del documento di identità del sottoscrittore, di cui all'art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000, il concorrente dovrà provvedere alla regolarizzazione entro il termine posto dall'Amministrazione.

La mancata presentazione della dichiarazione di cui sopra comporta l'esclusione automatica dalla procedura di gara.

2) **OFFERTA ECONOMICA:** non più di 30 punti su 100 attribuiti con modalità direttamente proporzionali rispetto all'offerta più alta che riceverà il punteggio massimo. **Nel plico principale dovrà essere inserita un'ulteriore busta sigillata** e controfirmata sui lembi di chiusura, contenente l'offerta economica redatta in carta resa legale (marca da bollo da Euro 16,00.-), il cui fac -simile è allegato al presente invito: Allegato B, che indicherà, **a pena di esclusione**, l'importo offerto, pari o superiore al prezzo annuo posto a base di gara, espresso in cifre e in lettere del canone annuo di concessione.

L'offerta dovrà essere debitamente firmata dal titolare (se ditta individuale) o dal legale rappresentante della ditta (se Società agricola associata, Cooperativa, ecc...), con deposito per queste ultime di copia dell'atto costitutivo e dell'elenco nominativo dei soci o degli associati (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo)).

In caso di discordanza fra l'offerta espressa in cifre e quella espressa in lettere, sarà ritenuta valida quella espressa in lettere.

Non saranno ammesse offerte in diminuzione rispetto al canone fissato dalla Giunta comunale (Euro 2.500,00.- per ogni anno).

3) OFFERTA TECNICA (massimo 70 punti su 100): **costituita da una relazione sintetica accompagnata dal curriculum della persona fisica preposta alla gestione della malga**, è ripartita nei seguenti elementi di valutazione:

- **esperienza specifica nella gestione di malghe** valutata in base al curriculum della persona fisica preposta alla gestione, fino ad un massimo di 10 punti, assegnati discrezionalmente dalla commissione;

- qualità ed efficacia della **proposta di attività di carattere ricreativo e integrazione con l'offerta turistica del territorio** (ad esempio impegno ad aderire alle seguenti iniziative: Adotta una mucca, Andar per malghe; Albe in malga ecc., nonché eventuali proposte di ulteriori iniziative), fino ad un massimo di 10 punti, assegnati discrezionalmente dalla commissione;

- **interventi straordinari proposti per migliorare l'utilizzo del pascolo ulteriori rispetto alle manutenzioni ordinarie previste dal disciplinare**, fino ad un massimo di 50 punti, assegnati discrezionalmente dalla commissione.

Si avverte che:

- non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengano all'Amministrazione appaltante dopo la scadenza del termine sopraindicato;

- non si fa luogo a gara di miglioria, né è consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta.

La presentazione dell'offerta equivale a proposta irrevocabile da parte dell'offerente fino alla conclusione della procedura di gara, mentre non vincola l'Amministrazione.

La partecipazione alla gara implica la piena accettazione di tutte le clausole previste dal presente invito.

L'offerta non sarà presa in considerazione se condizionata.

In caso di presentazione di più offerte da parte di un unico concorrente sarà presa in considerazione l'ultima pervenuta.

5. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Le offerte verranno esaminate dal Segretario comunale coadiuvato da almeno altri due dipendenti degli uffici comunali con la seguente procedura:

- si procederà in seduta pubblica (**alle ore 11.30 del giorno 22 aprile 2016 presso la Sala della Giunta comunale**)—alla verifica di integrità dei plichi pervenuti e del rispetto del termine di scadenza assegnato; si procederà quindi alla verifica della sussistenza e regolarità della documentazione prodotta relativamente al punto 1) del precedente punto 4.; si procede quindi in seduta riservata all'assegnazione dei punteggi previsti al punto 3) del precedente punto 4.;

- in seduta pubblica (eventualmente con aggiornamento della data in caso di verifiche o integrazioni documentali necessarie) si procederà quindi:

- all'apertura delle offerte economiche e alle verifiche della relativa regolarità;

- all'assegnazione dei punteggi previsti al punto 2) del precedente punto 4.;

- alla formazione della graduatoria delle offerte rimaste in gara sommando i punteggi conseguiti dai rispettivi offerenti sulle parti tecniche ed economiche.

all'aggiudicazione in favore di colui che ha presentato la migliore offerta, fatto salvo quanto disposto in merito al diritto di prelazione.

Qualora l'offerta suscettibile di aggiudicazione abbia ottenuto lo stesso punteggio totale si procederà a gara di migliororia della parte economica che sarà effettuata durante la seduta di gara nel caso in cui i soggetti a pari merito siano presenti o assegnando due giorni nel caso in cui non vi sia la contemporanea presenza dei titolari interessati. Si procederà ad estrazione a sorte dell'aggiudicatario nel caso di ulteriore parità.

Si farà luogo all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta che sia valida e non sia inferiore al prezzo posto a base d'asta.

L'aggiudicazione non tiene luogo del contratto di concessione.

Di tutte le operazioni di gara sarà redatto apposito verbale.

DIRITTO DI PRELAZIONE

Al conduttore uscente è fatto salvo il diritto di prelazione (ex art. 4 bis della L. 03.05.1982, n. 203 e ss.mm.ii.) da esercitarsi per iscritto entro n. 5 (cinque) giorni dalla ricevuta dell'informazione dell'esito dell'aggiudicazione provvisoria e comporterà il subentro al posto del miglior offerente alle condizioni più vantaggiose per l'amministrazione.

STIPULA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE

Il Comune di Pieve Tesino si riserva di procedere alla verifica dei requisiti acquisiti attraverso le dichiarazioni sostitutive.

Oltre alle conseguenze di carattere penale, nel caso di sfavorevole esito della verifica in capo all'aggiudicatario, si procederà all'annullamento, con atto motivato, dell'aggiudicazione ed alla conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria.

L'Amministrazione si riserva, nell'eventualità di risoluzione e/o decadenza del contratto-concessione con l'aggiudicatario, la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti nella relativa graduatoria, al fine di procedere alla stipula di un nuovo contratto-concessione per il residuo periodo di concessione.

Si procede con l'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta escluso l'originario concessionario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dal soggetto interpellato in sede di offerta.

Il Comune di Pieve Tesino provvederà a convocare l'aggiudicatario per stipulare il contratto.

Il contratto di concessione verrà stipulato in forma di scrittura privata autenticata, previa costituzione della cauzione definitiva di cui all'art.14 del disciplinare tecnico economico, alla presenza delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali professionali.

Saranno a carico dell'aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti la sottoscrizione del contratto.

Alla stipula seguirà la consegna della malga.

Prima della stipula del contratto, il concessionario è tenuto a sottoscrivere o a dimostrare di aver sottoscritto, per tutta la durata del contratto di concessione, con primaria compagnia di assicurazioni, una polizza di responsabilità civile verso terzi a garanzia di eventuali danni che potessero essere causati a persone, cose od animali nell'espletamento del servizio, sollevando con ciò l'Amministrazione concedente da ogni e qualsiasi responsabilità.

I massimali di assicurazione non dovranno essere inferiori all'importo di Euro 1.500.000,00.- (euro unmilione/00) unico-rispettivamente per sinistro, per ogni persona, per danni a cose e quant'altro l'assicurazione comprenda. La stipula del contratto è subordinata al deposito, da parte del concessionario, di copia di detta polizza.

PROCEDURA IN CASO DI INADEMPIMENTO DELL'AGGIUDICATARIO

Qualora l'aggiudicatario non si presenti alla data stabilita nella convocazione, e/o previamente non abbia prodotto debita cauzione e polizza assicurativa, il Comune di Pieve Tesino provvederà:

- a) ad inviargli diffida scritta ad adempiere entro un termine non superiore a 5 giorni;
- b) qualora l'aggiudicatario permanga inadempiente, a dichiararlo decaduto dalla aggiudicazione;
- c) conseguentemente, ad aggiudicare la gara in favore di colui che risulta collocato nella successiva posizione della graduatoria.

In ogni caso, il Comune di Pieve Tesino si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicatario dichiarato decaduto il risarcimento di eventuali danni conseguenti al suo inadempimento.

NORME FINALI

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso, si rimanda alle disposizioni di legge o regolamentari vigenti in materia e al disciplinare tecnico – economico per la concessione in uso allegato C).

Si specifica, in particolare, che è fatto obbligo per il concessionario, qualora richiesto, di alpeggiare e caricare in malga eventuali unità di bestiame di proprietà dei censiti di Pieve Tesino, titolari del diritto di uso civico, dietro rimborso delle sole spese sostenute.

Ai sensi dell'articolo 13 del decr. leg.vo 30/6/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si provvede all'informativa di cui all'articolo medesimo, facendo presente che i dati personali forniti dalle Imprese saranno raccolti presso la Segreteria del Comune di Pieve Tesino per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione. Con riferimento all'aggiudicatario il conferimento dei dati è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.

Il Segretario comunale
(Menguzzo Stefano)

Allegati:

- ALL. 1) fac-simile (modello “A”) DICHIARAZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA.
- ALL. 2) fac-simile (modello “B”) OFFERTA ECONOMICA
- ALL. 3) ALL. C DISCIPLINARE TECNICO-ECONOMICO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA MALGA

ALLEGATO A- DICHIARAZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA.

OGGETTO: "CONCESSIONE IN USO PASCOLI MALGHE "QUARAZZA-VAL DEL LAGO" C.C. PIEVE TESINO".

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____, in qualità di legale rappresentante dell'impresa _____ codice fiscale n. _____ e partita I.V.A. n. _____ con sede legale in _____ via _____ n. _____ tel. _____ fax _____ indirizzo _____ Pec _____

DICHIARA

secondo le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle responsabilità penali in cui incorre in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000:

A). l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e precisamente:

- a) di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera, se trattasi di soggetto di altro Stato, ovvero di non avere in corso una procedura per la dichiarazione di una di tali situazioni.
- b) di non aver pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L.27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall' art. 10 della L. 31.05.1965, n. 575; il divieto opera se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta d'impresa individuale, il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice, gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altri tipi di società o consorzi.

Dichiara, inoltre, che i **direttori tecnici** dell'Impresa sono i signori (nome, cognome, luogo e data di nascita):

che i **procuratori** che rappresentano l'Impresa nella presente procedura sono i signori(nome, cognome, luogo e data di nascita):

(in caso di impresa individuale) che il **titolare** dell'Impresa è il signor(nome, cognome, luogo e data di nascita):

(in caso di società di capitali) che gli **amministratori muniti del potere di rappresentanza** sono i signori (nome, cognome, luogo e data di nascita):

_____ (in caso di società in nome collettivo) i **soci** della società, sono i signori/i (nome, cognome, luogo e data di nascita):

(in caso di società in accomandita semplice) che i **soci accomandatari** sono i signori(nome, cognome, luogo e data di nascita):

- b.1) il non verificarsi degli eventi sopradescritti nella presente lettera b) a carico dei soggetti sopraindicati;
- c) di non essere incorso in una sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CEE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara,

qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero nel caso di revoca della condanna medesima.

Dichiara, inoltre, che i **direttori tecnici** dell'Impresa sono i signori:

che i **procuratori** che rappresentano l'Impresa nella presente procedura sono i signori:

(in caso di impresa individuale) che il **titolare** dell'Impresa è il signor:

(in caso di società di capitali) che gli **amministratori muniti del potere di rappresentanza** sono i signori:

(in caso di società in nome collettivo) i **soci** della società, sono i signor/i (nome, cognome, luogo e data di nascita):

(in caso di società in accomandita semplice) che i **soci accomandatari** sono i signori:

IN TUTTI I CASI PRECEDENTI: che i **soggetti cessati dalla carica** nell'anno antecedente la data della lettera di invito alla gara sono i signori:

oppure

dichiaro che non esistono soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

c.1) il non verificarsi degli eventi sopradescritti nella presente lettera c) a carico dei soggetti sopraindicati;

oppure, nel caso in cui uno o più dei soggetti indicati al punto c) abbia subito condanna:

- c.2) che il signor _____ ha riportato la seguente condanna:
data _____
passata in giudicato il _____
tipologia della pronuncia:
 sentenza di condanna
 decreto penale di condanna
 sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale
 altro (specificare) _____
titolo del reato _____
data di consumazione del reato _____
entità e natura della pena comminata _____
altro _____
- d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- e) di non aver commesso, nell'esercizio della propria attività professionale, gravi infrazioni in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- g) di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- h) di non aver reso, falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento di subappalti, risultanti dal casellario informatico dell'Osservatorio;
- i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- l) che l'impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver ottemperato alle disposizioni della legge 12 marzo 1999 n. 68; oppure:
- 1.1) che l'Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e non è soggetta al rispetto degli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 in quanto occupante meno di 15 dipendenti;
- oppure:
- 1.2) che l'Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e non è soggetta al rispetto degli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 in quanto occupa un numero di dipendenti compreso fra 15 e 35 e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000.

m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

m bis) che l'impresa non si trova nella situazione interdittiva di cui all'articolo 38, comma 1, lettera m-ter), del D.lgs. n. 163/2006, (omessa denuncia, nell'anno antecedente la data dell'invito di gara relativo alla procedura in oggetto, dei fatti connessi ai reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, anche in assenza di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa previste dall'articolo 10 della legge 31/5/1965 n. 575 e successive modifiche);

m ter) che non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; a tal fine:

dichiara che l'Impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente;

oppure

dichiara di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato l'offerta autonomamente

oppure

dichiara di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Elenca di seguito le Imprese con le quali sussiste il rapporto sopra indicato:

Impresa _____ con sede in _____

Impresa _____ con sede in _____

n) di essere in regola con i requisiti previsti per il rilascio del Documento Unico di Regolarità contributiva di cui all'art. 2 comma 2 del D.L. 25 settembre 2002 n. 210 (convertito con L. 22 novembre 2002 n. 266);

ovvero, laddove tale documento non sia acquisibile, di essere in regola con

gli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia contributiva ed assicurativa, secondo la legislazione italiana e i contratti collettivi vigenti o secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Dichiara in ogni caso le seguenti posizioni assicurative e contributive esistenti in capo all'Impresa:

posizione/i INPS	di	n.
posizione/i INAIL	di	n.

- B. di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato Agricoltura sede di _____ come _____ N. _____ iscrizione _____;
- C. di aver preso visione dei pascoli oggetto di concessione dichiarandoli idonei all'esercizio dell'attività richiesta;
- D. di conoscere ed accettare senza riserva le condizioni contenute nel disciplinare tecnico - economico per la concessione in uso della malga;
- E. di autorizzare che le comunicazioni della presente procedura individuate dall'art.79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 avvengano a mezzo fax al numero sopra indicato o all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(luogo e data)

(firma leggibile per esteso)

Si allega:

fotocopia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante sottoscrittore ai sensi dell'art. 38, 46, e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

OGGETTO: "CONCESSIONE IN USO PASCOLI MALGHE "QUARAZZA-VAL DEL LAGO" C.C. PIEVE TESINO".

OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto/a _____, nato _____
il _____ residente nel Comune di _____
Prov. _____ C.F. _____
in qualità di _____
della Ditta/Soc./Cooperativa _____
con sede legale nel Comune di _____
Prov. _____ Via _____
C.F. _____ Partita IVA _____
Tel. _____ Fax _____ Indirizzo Pec _____
Visto l'invito della gara in oggetto

OFFRE

la cifra di € _____ (in cifre) _____ (in lettere)

quale canone annuo per la **CONCESSIONE IN USO PASCOLI MALGHE "QUARAZZA-VAL DEL LAGO" C.C. PIEVE TESINO.**

ATTENZIONE:

1. La **mancata sottoscrizione** dell'offerta economica determina l'inesistenza della medesima e, di conseguenza, **comporta l'esclusione del concorrente** .
2. L'offerta economica dovrà rimanere fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo di 180 giorni consecutivi dalla data di presentazione della stessa. Il Comune di Pieve Tesino si riserva la facoltà di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.
3. **L'offerta dovrà essere espressa utilizzando un massimo di due decimali.** Nel caso di indicazione di un numero di decimali superiore al massimo consentito si considereranno validi solo i primi due decimali senza alcun rilievo di quelli ulteriormente indicati.
4. Il Comune di Pieve Tesino, in sede di apertura delle offerte economiche, procede ad una verifica dell'offerta presentata. **In caso di discordanza tra gli importi espressi in cifre e quelli indicati in lettere vengono fatti prevalere quelli espressi in lettere.**

(luogo e data)

(firma completa, per esteso e leggibile del legale rappresentante)

DISCIPLINARE TECNICO – ECONOMICO

TITOLO I ASPETTI GENERALI

Art.1 Oggetto

Il presente Disciplinare tecnico – economico fa parte integrante - ai sensi dell'art. 25, comma 4 bis, della L.P. 28 marzo 2003, n. 4 – dell'atto di concessione dei pascoli della malga denominata "Quarazza e Val del Lago", di proprietà del Comune di Pieve Tesino.

L'utilizzazione della malga è considerata nel suo complesso di pascolo, bosco ed infrastrutture secondo l'uso zootecnico normale e nel rispetto delle relative destinazioni e delle consuetudini locali.

Art. 2 Descrizione della malga

La superficie in concessione è contraddistinta dalle seguenti particelle fondiarie:

Prog.	Comune Catastale	Numero particella fondiaria	Superficie (Ha)
1.	Peve Tesino	5132/1	105,9609

La superficie indicata non è probatoria dell'effettiva area pascolabile, né di quella computabile ai fini di eventuali dichiarazioni o istanze rese dall'affittuario.

I diritti e le servitù inerenti le malghe sono quelli risultanti dal Libro Fondiario e quelli finora praticati.

Nella concessione non vi sono edifici.

Art. 3 Durata della monticazione

Il periodo di monticazione non può essere inferiore a 70 giorni. La durata massima è stabilita ai sensi dell'art. 14 del DPP 14 aprile 2011, n. 8-66/Leg (Regolamento concernente le disposizioni forestali in attuazione degli articoli 98 e 111 della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11), che ammette l'esercizio del pascolo dal 15 maggio al 30 settembre per i pascoli posti a quota inferiore o uguale a 1.300 metri e dal 1 giugno al 30 settembre per i pascoli posti a quota superiore a 1.300 metri.

Il periodo di monticazione non potrà avere durata inferiore a quella indicata in sede di offerta e dovrà essere effettuato nel rispetto delle vigenti prescrizioni di massima di polizia forestale e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee.

Eventuali anticipi, ritardi o proroghe del periodo di monticazione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla proprietà e dal Servizio Foreste e Fauna, tenuto conto delle condizioni stagionali, dell'andamento climatico e dello stato del cotico.

Art. 4 Determinazione del carico

Il carico ottimale di bestiame è di 20 (dodici) U.B.A. (unità bovine adulte) con uno scostamento massimo del 30%. Gli equini non potranno rappresentare più del 50% del totale.

L'età del bestiame per il calcolo delle unità bovine adulte è accertato all'inizio del periodo di pascolamento. Il passaggio tra fasce d'età per il calcolo delle UBA durante il periodo di monticazione, non ha effetti ai fini del superamento del limite massimo di UBA monticabili.

Per garantire la buona conservazione del pascolo l'affittuario/concessionario si impegna a monticare il carico stabilito, fatta salva una tolleranza in più o in meno del 30%. Tale tolleranza è evidenziata nel verbale di consegna e/o di carico.

La proprietà si riserva di controllare il rispetto del carico avvalendosi del Custode forestale territorialmente competente.

Le U.B.A. mancanti od eccedenti saranno addebitate all'affittuario al prezzo di € 40,00, salvo il caso in cui le U.B.A. vengano a mancare per disposizioni emesse dall'autorità veterinaria e comunicata al proprietario del bestiame entro 45 giorni dalla data di monticazione.

Fatti salvi i casi di forza maggiore, qualora la malga non venga caricata con il numero minimo di 14 UBA, la proprietà, previa diffida al reintegro del carico animale, provvederà unilateralmente alla risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la malga non sia monticata l'affittuario/concessionario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone d'affitto/concessione, e la proprietà potrà trattenere l'intera cauzione o parte di essa come risarcimento dei danni che la mancata monticazione reca al pascolo.

Art. 5 Condizioni igienico – sanitarie

L'affittuario/concessionario si impegna a rispettare le Direttive per la disciplina della monticazione e demonticazione del bestiame nella Provincia autonoma di Trento deliberate annualmente dalla Giunta Provinciale.

Nel caso il latte prodotto sia trasformato in alpeggio, la lavorazione deve avvenire nel rispetto della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1414 del 08/06/2001 avente per oggetto "Direttiva per la messa a norma delle "casere" annesse alle malghe e adibite alla trasformazione del latte prodotto" ed in particolare in conformità alle linee di indirizzo per l'applicazione dell'autocontrollo in alpeggio di cui all'allegato C della medesima deliberazione.

Art. 6 Manutenzioni ordinarie (Interventi di conservazione)

Gli interventi manutentori ordinari dei fabbricati, della viabilità interna alla malga e delle attrezzature fisse nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati, e secondo la rispettiva destinazione, nonché le riparazioni ordinarie di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile, sono a carico dell'affittuario/concessionario, così come ogni altra manutenzione riguardante gli impianti ed i servizi. All'affittuario/concessionario competono pure i lavori ordinari di conservazione e di miglioramento dei pascoli, la cui tipologia e quantità sono indicate nel verbale di consegna dell'alpeggio.

La proprietà ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto.

Art. 7 Migliorie (Interventi di miglioramento)

La proprietà ha facoltà, anche durante il periodo dell'affitto/concessione, di eseguire opere di miglioramento (sistemazione e ristrutturazione di fabbricati, manutenzione straordinaria sulla viabilità, interventi per l'approvvigionamento idrico ed energetico, etc.) senza che l'affittuario/concessionario possa opporsi.

L'affittuario/concessionario è obbligato ad eseguire gli interventi di miglioramento straordinario indicati in sede di offerta che siano stati oggetto di attribuzione di punteggio tecnico.

Art. 8 Oneri generali a carico dell'affittuario

Durante la gestione della malga, l'affittuario/concessionario si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché non vengano lesi gli interessi materiali e morali dell'Ente proprietario.

L'affittuario/concessionario o i propri soci o il soggetto preposto alla gestione della malga dovranno inoltre essere provvisti di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal contratto e dal presente disciplinare.

Art. 9 Oneri particolari dell'affittuario/concessionario per la gestione della malga

Nella conduzione della malga l'affittuario/concessionario si impegna ad osservare quanto segue:

- a) è fatto obbligo per il concessionario, qualora richiesto, di alpeggiare e caricare in malga eventuali unità di bestiame di proprietà dei censiti di Pieve Tesino, titolari del diritto di uso civico, dietro rimborso delle spese sostenute;
- b) anche nel caso di malghe non gravate da uso civico, oltre al bestiame di proprietà del conduttore, va preferibilmente monticato quello proveniente da aziende situate nel territorio del comune in cui è ubicata la malga e dei comuni limitrofi rientranti nel territorio provinciale;
- c) il bestiame monticato va registrato nell'apposito "registro di monticazione";
- d) i suini sono contenuti nel numero sufficiente al consumo dei sottoprodotti della lavorazione del latte e costantemente rinchiusi nelle apposite porcilaie o eventualmente in appositi recinti attigui, separati dal bestiame bovino;
- e) i cani, in numero strettamente necessario per la conduzione della mandria, possono essere condotti in malga solo se in regola con le norme sanitarie. L'utilizzo degli stessi è limitato al raduno del bestiame, fatto salvo il rispetto della norma venatoria. Essi vanno sempre custoditi;
- f) la legna occorrente ai bisogni della conduzione della malga può essere raccolta anche nel bosco, previa autorizzazione della proprietà e presentazione della denuncia di taglio agli Enti competenti. Non è possibile fare commercio o asportare la legna da ardere che al momento della demonticazione risultasse eccedente.
- g) in conformità alle disposizioni del Codice civile ed alle consuetudini locali, l'affittuario/concessionario si impegna a:
 - arieggiare e ripulire periodicamente tutti i locali utilizzati dal personale;
 - effettuare la manutenzione ordinaria delle strade d'accesso all'alpe (compresa la pulizia delle canalette ove presenti), dei fabbricati, sentieri, acquedotti, pozze d'abbeverata ed altre infrastrutture;
 - provvedere all'accurata ripulitura di fine stagione dei portici, delle stalle e di tutti i locali in genere.

Art. 10 Oneri per la proprietà

Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente disciplinare, alla proprietà spetta il compito di:

- realizzare miglioramenti fondiari e gli interventi di manutenzione straordinaria e di sistemazione dei fabbricati, della viabilità di accesso e di servizio e delle opere di approvvigionamento idrico ed energetico, salvo accordi diversi assunti con l'affittuario/concessionario;
- segnalare l'inizio del perimetro della malga, apponendo cartelli lungo le strade di accesso aperte al traffico che riportino il nome della malga e l'avvertenza sulla presenza di animali al pascolo.

Art. 11 Responsabilità civili

Durante il periodo di monticazione l'affittuario/concessionario è civilmente responsabile, indipendentemente da eventuali provvedimenti penali, di tutti i danni che vengono cagionati agli stabili e pascoli in connessione con l'esercizio dell'attività.

Art. 12 Durata dell'affitto/concessione

La durata dell'affitto/concessione viene fissata in 5 (cinque) annate agrarie con inizio il 15 maggio e termine il 30 settembre di ciascun anno.

Art. 13 Divieto di subaffitto/sub concessione

E' espressamente vietato il subaffitto/subconcessione ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi e degli immobili oggetto del presente atto.

Art. 14 Cauzione

A titolo cautelativo l'ente proprietario chiede all'affittuario/concessionario un deposito cauzionale infruttifero (o una fideiussione bancaria/polizza fideiussoria) pari al 100% dell'importo annuale di contratto a garanzia degli obblighi contrattuali nonché per eventuali danni che fossero arrecati per colpa o negligenza dell'affittuario/concessionario. Detta cauzione sarà restituita dopo la riconsegna della malga ovvero successivamente alla scadenza del periodo d'affitto/concessione e dopo aver accertato il regolare adempimento delle prescrizioni stabilite nel presente disciplinare e nel contratto. L'eventuale polizza fideiussoria o fideiussione bancaria che preveda:

- espressa rinuncia ad avvalersi della facoltà di escussione del debitore principale prevista dal 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile, impegnandosi a pagare quanto richiesto dall'Amministrazione a semplice richiesta della stessa, inoltrata tramite lettera raccomandata a.r. e nel termine di 15 giorni dalla richiesta;
- espressa rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile;
- l'indicazione che la garanzia si intende valida ed operante sino ad espressa autorizzazione allo svincolo da parte del Comune;
- l'inopponibilità al Comune del mancato pagamento di premi o supplementi o del corrispettivo per la fideiussione da parte del debitore principale.

Non saranno ammesse ed accettate polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie (o rilasciate da un intermediario finanziario) che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico del Comune.

La polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria sono presentate sottoscritte dal soggetto che legalmente rappresenta l'ente fideiussore, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in carta libera, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante la legale qualità del soggetto che sottoscrive la garanzia stessa ed il suo potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore. In alternativa la sottoscrizione può essere munita di autentica notarile, integrata dalla specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposto in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria.

Tale garanzia dovrà essere depositata prima della sottoscrizione dell'atto di concessione. La stessa sarà svincolata, previa verifica, mediante sopralluogo da parte del Custode forestale competente per zona, del buono stato di quanto concesso in uso, fatto salvo il normale deperimento.

TITOLO II ASPETTI ECONOMICI

Art. 15 Canone d'affitto/concessione derivante dall'utilizzo zootecnico tradizionale della malga

Il canone annuo, stabilito in € _____ al netto di IVA, deve essere corrisposto entro il 30/09 di ogni anno. In caso di ritardato pagamento l'importo del canone di affitto/concessione è aumentato degli interessi legali calcolati dalla messa in mora e fino alla data dell'effettivo pagamento.

TITOLO III ASPETTI TECNICI

Art. 16 Generalità

L'affittuario/concessionario della malga si impegna a gestire correttamente l'attività secondo criteri tecnico-agronomici finalizzati alla conservazione ottimale e alla valorizzazione del patrimonio pascolivo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei successivi articoli.

La conduzione tecnica dell'alpeggio va inoltre effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla misura 10.1.2 – *Gestione delle superfici a pascolo: aiuti a favore dell'alpeggio nell'ambito dei pagamenti agro-climatico-ambientali del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento.*

Art. 17 Gestione degli animali al pascolo

- a) Tutta la superficie del pascolo della malga va integralmente utilizzata indirizzando gli animali (di qualsiasi categoria) al pascolo in funzione dello stadio ottimale dell'erba. Qualora alcune aree dovessero risultare poco o nulla utilizzate dagli animali il malghese si impegna a praticare lo sfalcio e l'eventuale asportazione dei residui;
- b) Va evitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti al cotico a causa del calpestio;
- c) Va limitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree infestate da specie nitrofile (Rumex, Urtica, Deschampsia) attuando un pascolamento veloce;
- d) Il bestiame non va mandato nelle vicinanze (di norma per un raggio di almeno 20 m) dei fabbricati adibiti a ricovero del personale od utilizzati per il deposito e la lavorazione del latte o per le attività agrituristiche. In queste aree va comunque effettuata la pulizia della vegetazione a cura dell'affittuario/concessionario;
- e) Non va effettuato il pascolo, con qualsiasi specie animale, nelle zone di rimboschimento.

Art. 18 Integrazioni alimentari

- a) Non è ammesso l'uso del carro miscelatore o di altre attrezzature atte a fornire razioni alimentari confezionate agli animali;
- b) è possibile fornire solo agli animali in lattazione concentrati (mangimi) fino ad un max del 25% del fabbisogno giornaliero in sostanza secca (max $0,25 \times 12 = 4,5$ kg). I quantitativi sono indicati e fissati nel verbale di consegna e/o di carico della malga.

Art. 19 Contenimento della flora infestante

- a) Per contenere il diffondersi della flora infestante va effettuato il taglio della pianta prima della fioritura e per tutta la durata dell'alpeggio;
- b) non è ammesso l'uso di prodotti diserbanti o disseccanti.

Art. 20 Concimazione e gestione delle deiezioni

Per la concimazione del pascolo si provvederà esclusivamente mediante l'idoneo spargimento delle deiezioni prodotte in malga.

Vanno in ogni caso osservate le seguenti prescrizioni:

- a) non è possibile asportare il letame/liquame dalla malga;
- b) il letame/liquame prodotto dal bestiame va, di norma, distribuito sul pascolo alla fine del periodo di monticazione secondo le modalità stabilite nel verbale di consegna e/o di carico (in genere a beneficio delle superfici pascolive più magre);
- c) nelle zone infestate da piante ammoniacali si deve evitare nel modo più assoluto ogni ulteriore concimazione;
- d) non è ammesso l'uso di concimi minerali;
- e) è ammesso il ricorso alla fertirrigazione (mediante la distribuzione del liquame con acqua).

TITOLO IV PROCEDURE

Art. 21 Custode forestale di zona

Il Custode forestale competente territorialmente, oltre che al momento della consegna del bene all'inizio del periodo di affitto/concessione e della riconsegna alla fine dello stesso, effettua almeno due sopralluoghi all'anno in malga e precisamente:

- uno in occasione del carico, la redazione dell'apposito verbale;
- uno in occasione dello scarico, con la redazione dell'apposito verbale.

Il Custode ha il compito di riferire annualmente all'Assessore competente dell'Ente proprietario il suo operato, successivamente allo scarico della malga, nonché ogni qualvolta l'Assessore stesso lo richieda. Deve inoltre controllare il rispetto degli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria specificati nel verbale annuale di carico.

Il Custode può effettuare in qualsiasi momento un'ispezione sull'osservanza del presente disciplinare tecnico-economico, ed effettua inoltre i controlli previsti dal successivo art. 22.

Art. 22 Consegna e riconsegna della malga

All'inizio e alla scadenza dell'affitto/concessione, la proprietà, rappresentata dal Custode forestale territorialmente competente, in contraddittorio con l'affittuario/concessionario, redigerà i verbali di consegna e di riconsegna della malga, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, dei fabbricati, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature in dotazione, nonché l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente disciplinare tecnico-economico e nel verbale di carico.

Alla scadenza dell'affitto/concessione, se non saranno rilevati danni o infrazioni, il deposito cauzionale sarà restituito integralmente; in caso contrario l'importo sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatto salva la richiesta di eventuali integrazioni.

E' escluso qualsiasi rimborso a favore dell'affittuario/concessionario per gli arredi fissi (da intendersi tutto ciò la cui eventuale asportazione comporta danni di qualsiasi entità ai beni immobili), che dovranno essere lasciati in proprietà all'Ente, e per l'eventuale arredo mobile e

attrezzatura a corredo che l'affittuario/concessionario potrà lasciare, se ritenuta idonea dalla proprietà.

Ogni anno all'inizio e alla fine della stagione di monticazione a cura del personale dell'Ente proprietario, d'intesa con l'affittuario/concessionario, potranno essere effettuati sopralluoghi per concordare prescrizioni particolari o per affrontare particolari problematiche gestionali (verbale di carico e scarico della malga).

L'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni sottoscritte nel capitolato e nei verbali di cui sopra comporterà l'applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto e dal presente capitolato.

TITOLO V VIGILANZA E SANZIONI

Art. 23 Inadempienze e penalità

L'affittuario/concessionario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute nell'epoca di monticazione e, quindi, soggetto alle relative penalità, sia per l'inosservanza di quanto previsto nel presente disciplinare, sia per la violazione delle norme di polizia forestale.

Per le eventuali inadempienze alle norme indicate negli articoli precedenti e riassunte nello schema sotto indicato, verranno applicate, salvo i casi di forza maggiore, le seguenti penalità a giudizio insindacabile dell'Ente proprietario:

Articolo	oggetto	di	Infrazione	Penalita'
art. 3	Durata della monticazione		monticazione anticipata, demonticazione ritardata	€ 15,00/giorno di anticipo/ritardo
art. 4	Determinazione del carico		per ogni UBA alpeggiata in più o in meno rispetto al limite di tolleranza fissato	€ 40,00
art. 6	Manutenzioni ordinarie		mancata effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria	€ 200,00 per ogni inadempienza
art. 17	Gestione degli animali al pascolo		mancato rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e)	€ 200,00 per ogni inadempienza
art. 19	Contenimento della flora infestante		rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a) e b)	€ 200,00 per ogni inadempienza

Art. 24 Risoluzione anticipata e recesso

L'Ente proprietario si riserva il diritto di sospendere, modificare o risolvere il contratto di affitto o revocare l'atto di concessione oggetto del presente disciplinare, a suo insindacabile giudizio, in ogni momento prima della scadenza stabilita all'art. 12, qualora i beni concessi servissero per esigenze di pubblica utilità o per altri giustificati motivi non compatibili con gli usi concessi, senza che il concessionario possa opporsi, vantare titoli, compensi o risarcimenti qualsiasi di danni.

Qualora fosse accertato, in qualsiasi momento, che l'affittuario/il concessionario eserciti l'affitto/la concessione in difformità alle Leggi e ai Regolamenti vigenti nonché in difformità delle prescrizioni riportate nel presente atto e nel contratto/concessione, l'Amministrazione concedente diffiderà con lettera raccomandata il medesimo Affittuario/Concessionario ad ottemperare le suddette norme vigenti e prescrizioni entro il termine previsto nella diffida e, in

caso di perdurante inottemperanza, procederà alla risoluzione del contratto di affitto/revoca dell'atto di concessione nonché alla richiesta all'affittuario/al Concessionario di risarcimento degli eventuali danni derivanti al bene a seguito dell'inosservanza delle norme vigenti e delle prescrizioni riportate nel presente atto.

L'Ente proprietario si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento lo stato di manutenzione dei beni oggetto dell'affitto/concessione e, contemporaneamente, il costante utilizzo dei beni stessi secondo gli usi per i quali l'affitto/concessione è stato stipulato; l'accertamento di anomalie in tal senso potrà determinare, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente, l'immediata risoluzione dell'affitto/revoca della concessione, fatta salva ogni e qualsiasi azione tendente al recupero di eventuali danni materiali o anche di ordine morale, qualora da detti usi derivassero fatti o accadimenti lesivi del buon nome dell'Amministrazione concedente.

L'affittuario/concessionario ha facoltà di recedere dal presente contratto di affitto/atto di concessione dandone comunicazione, inoltrata con nota raccomandata, con preavviso di 120 (centoventi) giorni sulla data del recesso.

L'Ente proprietario avrà diritto al risarcimento dei danni che dovesse subire in dipendenza della recessione anticipata ed al rimborso delle eventuali spese per il ripristino dello stato del bene in affitto/concessione.

Art. 25 Clausole di risoluzione espressa

Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 24, l'Ente proprietario si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell'affittuario/concessionario, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- malga caricata con un numero di UBA inferiore a quello minimo fissato all'art. 4, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- cessione del contratto o subaffitto/subconcessione;
- pagamento del canone annuo con un ritardo superiore a trenta giorni.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to dott.ssa Carola Gioseffi

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, Segretario comunale, su conforme attestazione dell'incaricato alle pubblicazioni, certifica che, la presente deliberazione, è in pubblicazione su Albo on line del sito www.comune.pievetesino.tn.it dal giorno **14.04.2016**, n. **639** reg. Pubblicazioni, per **dieci giorni** consecutivi.

Pieve Tesino, li 14.04.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo

Certifica altresì che, entro il periodo di pubblicazione della medesima, non risultano pervenuti reclami, opposizioni.

Pieve Tesino, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Stefano Menguzzo

Deliberazione immediatamente esecutiva.
Inviata al Capigruppo consiliare in data 14.04.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo